



POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Arezzo

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE E DI STAMPA NORME RELATIVE AI SEGGI ELETTORALI (PARTE)

Il presente documento sintetizza le principali normative in materia di propaganda elettorale, oltre che la normativa relativa alla stampa, applicabile sia in periodo elettorale che al di fuori di esso.

Sono inoltre analizzate, per quanto di competenza della Polizia Municipale, le normative inerenti le operazioni di voto e fornite le indicazioni necessarie per lo svolgimento del servizio di sorveglianza ai seggi elettorali.

1. PROPAGANDA ELETTORALE

1.1 Campo di applicazione delle norme in materia di disciplina della propaganda elettorale

Le due principali norme vigenti in materia di disciplina elettorale sono:

- Legge 4.4.1956 n. 212 per la disciplina della propaganda elettorale: si applica alle consultazioni elettorali politiche (Camera e Senato), europee, regionali e referendarie, oltre che nei casi di elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- Legge 10.12.1993 n. 515: disciplina le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, si applica alle consultazioni elettorali politiche (Camera e Senato), europee e regionali, oltre che nei casi di elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 della legge 25.3.1993 n. 81. La legge 10.12.1993 n. 515 non si applica alle consultazioni referendarie.

1.2 Legge 4.4.1956 n. 212 norme per la disciplina della propaganda elettorale

Le disposizioni si applicano alle consultazioni elettorali politiche, europee, regionali e referendarie. Anche nel caso di elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, si applicano le medesime disposizioni ai sensi dell'articolo 29 comma 5 della legge 25.3.1993 n. 81.

Ogni forma di propaganda elettorale, sia essa **diretta** (svolta da chi effettivamente partecipa alle consultazioni elettorali) o **indiretta** (effettuata da chi non partecipa alla competizione elettorale, ma si affianca ad una lista o ad un candidato), attuata a mezzo stampati, giornali, manifesti o altro, deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni Comune nei 30 giorni precedenti le elezioni.

Ogni forma di pubblicità elettorale effettuata prima dei 30 giorni antecedenti le elezioni non è regolata dalle leggi sopra citate ed è unicamente soggetta alle normali autorizzazioni in tema di pubblicità.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 212/56, per stampati, giornali murali o altri e manifesti si intendono compresi anche quelli che contengono **avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale**.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della legge 212/56, la regolamentazione in questione non si applica all'affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

I comportamenti vietati dalla legge 212/56 sono i seguenti:

- affissione di stampati, giornali murali o altri o manifesti di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi a ciò destinati dal Comune;
- realizzazione di iscrizioni murali o su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, in materia di propaganda elettorale;
- attività di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, con unica esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti;
- attività di propaganda luminosa mobile in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- lancio o getto di volantini di contenuto relativo alla propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- sottrarre o distruggere stampati, giornali murali o altri, o manifesti di propaganda elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione, ovvero, impedirne l'affissione o la diffusione, ovvero, staccarli, lacerarli o renderli comunque illeggibili;
- affiggere, non avendone titolo, stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi riservati alla propaganda elettorale;

- nel giorno precedente o in quelli stabiliti per le elezioni effettuare comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero effettuare la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda;
- nei giorni destinati alla votazione effettuare propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Occorre precisare che, anche in base all'interpretazione fornita dalla circolare ministeriale del Ministero dell'interno n. 1943/V del 3.4.1980:

- alle violazioni della presente legge, previste dagli articoli 6, 8 e 9, si applica, in luogo delle sanzioni penali originariamente previste, una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 15 comma 17 della legge 515/93; ai sensi dell'articolo 15 comma 19 della medesima legge 515 per le stesse non è ammesso il pagamento in misura ridotta (Autorità competente: Prefetto);
- per quanto riguarda la responsabilità in materia di affissioni, dall'articolo 1 comma 176 della legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria per il 2007) sono stati abrogati il comma 3 dell'articolo 6 e il comma 4 dell'articolo 8 che disponevano che la responsabilità dell'affissione era esclusivamente di colui che materialmente era colto in flagranza senza sussistenza di responsabilità solidale (principio inserito dalla legge 311/2004 Finanziaria per il 2005). Pertanto dell'atto torna ad essere responsabile in solido il committente.
- è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;
- è consentita l'affissione di quotidiani e periodici in spazi riservati a giornali murari, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico;
- è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali o altri e manifesti inerenti direttamente o indirettamente la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero, su palloni o aerostati ancorati al suolo, anche trattenuti da persone;
- oltre alla propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, è vietata ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come ad esempio quella a mezzo di cartelle, targhe, standardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, fatte salve le insegne indicanti le sedi di partito e del comitato elettorale;
- è vietato installare in luoghi pubblici mostre documentarie o fotografiche che, per il loro contenuto riguardante temi di discussione politica, o per le modalità e durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi a ciò predisposti;
- è vietato affiggere manifesti non inerenti o altro materiale di propaganda di contenuto non strettamente elettorale, negli spazi assegnati ai partiti e ai promotori della campagna elettorale;
- si precisa che la norma vieta nei 30 giorni antecedenti la data delle elezioni ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- sono consentite le proiezioni cinematografiche, sia il luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico;
- sono vietati il getto ed il lancio dei volantini (articolo 6 legge 212/56), ma ne è consentita la distribuzione (effettuata nel rispetto delle altre disposizioni della legge 212/56 e normativa anche locale vigente).

Come già detto sopra, **la presente normativa si applica unicamente nei 30 giorni antecedenti la data delle elezioni e durante le stesse.**

Nei casi di propaganda elettorale per la quale si abbia occupazione di suolo pubblico in assenza di autorizzazione si applicherà la sanzione di cui all'articolo 20 C.d.S. o il Regolamento Comunale.

In periodo non elettorale, si osserveranno le seguenti disposizioni:

- le norme del Piano generale degli impianti pubblicitari (deliberazione Consiglio comunale n. 42 del 30.3.2010);
- nei casi di alterazione, danneggiamento, ecc. di stampati affissi regolarmente da privati in periodo diverso, anche se contenenti messaggi di propaganda elettorale, si applicherà l'articolo 664 comma 2 Codice Penale; nei casi di particolare danneggiamento che interessi anche il supporto utilizzato per l'affissione, si potrà configurare concorrente eventuale violazione ex articolo 635 in relazione all'articolo 625 comma 1 n. 7 Codice Penale;
- nei casi di affissione fuori dagli spazi in periodo diverso da quello elettorale, troverà applicazione l'articolo 4 comma 4 del Regolamento di Polizia Urbana.

E' applicabile sempre, sia in periodo elettorale che non, l'articolo 42 comma 2 del Regolamento di Polizia Urbana, che dispone che il volantaggio, dove consentito, **può essere effettuato solo a persone fisiche**: è vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.

1.3 Consultazioni referendarie consultive previste dal Regolamento comunale

Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali i Comuni possono indire referendum su richiesta di un adeguato numero di cittadini, a patto che tale possibilità sia prevista dallo Statuto comunale.

Lo Statuto del Comune di Arezzo, agli articoli 16-20, prevede espressamente questa forma di partecipazione rinviando all'apposito regolamento comunale.

Il Regolamento comunale per lo svolgimento del referendum consultivo è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 435 del 15.12.2000.

Per quanto riguarda il dettaglio della singola consultazione referendaria, ne verrà data di volta in volta specifica comunicazione.

Si precisa che:

- per affissione di manifesti referendari "fuori dagli appositi spazi" si intende non solo l'affissione negli spazi elettorali destinati ad altri soggetti ma anche ovunque al di fuori degli spazi previsti per le affissioni dei manifesti referendari.

- per quanto riguarda la responsabilità in materia di affissioni, è responsabile in solido il committente così come nella legge 212/56 (vedere sopra); è esclusa la applicazione di altra disciplina fatte salve le ipotesi penali.

1.4 Legge 10.12.1993 n. 515 - disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica

La legge 10.12.1993 n. 515 si occupa nello specifico della disciplina della campagna elettorale per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, pur essendo stata abrogata in molte parti dalla legge 22.2.2000 n. 28 recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (cd. "Par condicio").

La legge 515/93 si applica alle consultazioni elettorali politiche, europee e regionali, non alle consultazioni referendarie; altresì tale disposizione non si applica alle elezioni amministrative comunali e provinciali (ex articolo 20 legge 515/1993).

Si evidenzia l'articolo 3 della legge in esame che, ad eccezione delle consultazioni referendarie, impone l'obbligo di indicare su ogni pubblicazione di propaganda elettorale il nome del committente responsabile ed il correlato obbligo per il tipografo (o per chiunque sia comunque incaricato di produrre documenti di pubblicità elettorale) di accertarsi che i relativi ordini siano stati fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda elettorale, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari. In ogni caso gli strumenti di propaganda elettorale relativi ad uno o più candidati, prodotti da sindacati, associazioni o organizzazioni di categoria, devono essere autorizzati dai candidati stessi e tale autorizzazione deve essere esibita al tipografo incaricato che ha il correlato obbligo di accertarsi della sua esistenza.

Per quanto riguarda la responsabilità sanzionatoria, essa è innanzi tutto di chi materialmente affigge o distribuisce mediante volantinaggio materiale privo del nome del committente responsabile.

La legge 311/2004 aveva stabilito al terzo periodo dell'articolo 15 comma 19, che la responsabilità sanzionatoria in materia di manifesti era personale e non sussisteva responsabilità neppure del committente. La legge 296/2006, sopprimendo tale periodo, ha riaffermato il principio di responsabilità solidale del committente, inteso come la sigla politica o il candidato pubblicizzato.

In riferimento alla responsabilità in materia di spese per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio e per la defissione di manifesti, ai sensi dell'art.15 c.3, sono sostenute dal Comune ma sono da porsi a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

1.5 Situazioni particolari

La propaganda elettorale in posizione statica (affissione di stampati o manifesti di propaganda elettorale) è unicamente consentita negli spazi assegnati dall'ufficio elettorale e nella esatta posizione sorteggiata;

La propaganda elettorale statica effettuata in qualsiasi altro posizionamento (muri, altre tipologie di attrezzature non destinate alla pubblicità elettorale ecc.) è vietata;

La propaganda elettorale statica effettuata con camion vela è da considerarsi vietata;

La propaganda dinamica non luminosa effettuata con camion vela è invece da considerarsi lecita.

2. NORME SULLA STAMPA

La L.47/48, in materia di disposizioni sulla stampa, si applica a tutta la stampa, periodica e non, compreso il periodo elettorale.

Ai sensi della L.47/48 si definisce stampa o stampato ogni riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinata alla pubblicazione (art.1).

Gli articolo 2 comma 1 e 17 comma 1 sanzionano amministrativamente **la divulgazione di stampe o stampati mancanti dell'indicazione del luogo e dell'anno della pubblicazione, del nome e del domicilio dello stampatore e se esiste dell'editore**. Tale norma si applica sia a chi effettua affissioni o volantinaggio, sia a colui che produce gli stampati, nei casi in cui siano mancanti una o più indicazioni espressamente previste dal medesimo art. 2, ma solo se lo stampato non è riconducibile all'ipotesi di stampa clandestina (ex art. 16 L.47/48): si configura la fattispecie di divulgazione di stampa clandestina qualora lo stampato non rechi il nome dell'editore né il nome dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

Si ha **stampa clandestina**, e salvo che il fatto costituisca reato (es. diffamazione, ecc), quando, ai sensi dell'art. 16 della L. 47/48:

- il giornale o altro periodico non sia stato registrato;
- lo stampato non periodico non rechi il nome dell'editore né il nome dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

La violazione si applica sia a chi effettua affissioni o volantinaggio, sia a chi produce le pubblicazioni o gli stampati.

In luogo della sanzione penale originariamente prevista, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 663 bis C.P., riformulato e depenalizzato dal decreto legislativo 507/99.

3. PUBBLICITA' FONICA E A MEZZO DI VEICOLI

Ex art. 59 comma 4 Regolamento Codice della Strada la pubblicità fonica di tipo elettorale è permessa previa autorizzazione o del Sindaco (nel Comune di Arezzo l'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio Traffico), o del Prefetto qualora si svolga su più comuni. Si applicano le disposizioni della L. 24/04/1975 n. 130 che all'art. 7 disciplina la pubblicità fonica in materia di propaganda elettorale attraverso l'uso di altoparlanti su mezzi mobili.

Ex art. 7 L.130/1975 l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo dalle ore **9,00 alle 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente**, salvo diverse e motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

Tali riunioni elettorali, escluse dal campo di applicazione dell'art.18 TULPS (ultimo comma), possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data delle elezioni e limitatamente al preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Le relative **sanzioni** si configurano in:

- Svolgere pubblicità fonica elettorale senza autorizzazione, sanzionato amministrativamente ex Art.23 c. 11 C.d.S. in rel. art.59 Reg.C.d.S.
- Non rispettare le modalità riportate all'art.7 della L.130/1975, soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00.

Si ricorda che l'art.6 c.1 della L.212/1956 vieta nei 30 giorni antecedenti la data delle elezioni ogni forma di propaganda luminosa mobile.

4. RIUNIONI DI PROPAGANDA

Nel periodo elettorale, ovvero dal 30° giorno fino alle ore 24 del venerdì antecedente la data fissata per le elezioni, sono consentite le riunioni elettorali previste dall'art. 7 comma 1 della L. 130/75, alle quali non si applica l'art. 18 del T.U.L.P.S. (obbligo di avviso al Questore almeno 3 giorni prima). Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta (art. 9 comma 1 L. 212/56).

Il regolare svolgimento di tali riunioni è oggetto di tutela, sono sanzionati penalmente i seguenti comportamenti:

- art.99 c.1 D.P.R. 30-3-1957 n. 361: impedire o turbare una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata (con aggravante se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale);
- art. 4 comma 4 L. 18/04/75 n. 110: portare armi in una riunione pubblica, munito o meno di regolare licenza.

5. NORME RELATIVE AI SEGGI ELETTORALI

5.1 Campo di applicazione della normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie

Le due principali norme in materia di elezioni sono:

- **il D.P.R. 30/03/1957 n.361** con il quale è stato approvato il Testo Unico delle norme riguardanti l'elezione della Camera dei deputati;
- **il D.P.R. 16/05/1960 n.570** con il quale è stato approvato il Testo Unico delle norme per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

Entrambi i decreti disciplinano puntualmente le operazioni di voto nei seggi elettorali, oltre a regolamentare tutte le operazioni circa la preparazione delle elezioni (es. presentazione delle candidature, operazioni di scrutinio dei voti ecc.).

Il D.P.R. 570/1960 ricalca in gran parte le disposizioni del D.P.R. 361/57, con alcune differenze in ordine allo specifico ambito di applicazione (costituzione del Consiglio Comunale, Giunta, presentazione delle candidature dei Comuni sopra e sotto i 10.000 abitanti).

Le violazioni alle disposizioni date dalle due norme sono tutte penali, ad eccezione della mancata riconsegna da parte dell'elettore della scheda elettorale o della matita copiativa (fattispecie depenalizzata).

Alle due normative suddette rinviano altre norme che si occupano delle altre consultazioni.

In particolare:

- **La legge 25.3.1993 n. 81** (norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale) all'art.11 (operazioni di voto e di scrutinio) **rinvia al D.P.R. 570/60**; all'art.34 ha inoltre abrogato molti articoli del D.P.R. 570/60 sull'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali ed è a sua volta stato abrogato quasi interamente dall'art. 274 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) che disciplina ora gli organi degli enti locali Comune e Provincia.

- **La legge 17.2.1968 n. 108** (norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) all'art.1 **rinvia al D.P.R. 570/60** sull'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali circa le operazioni di elezione dei consigli regionali.

- **La legge 25.5.1970 n. 352** (norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) all'art. 50 **rinvia al D.P.R. 361/57** sull'elezione della Camera dei deputati per quanto riguarda tutto ciò che non disciplina direttamente, e quindi anche per le operazioni di voto.

- **Il D.Lgs. 20.12.1993 n. 533** (norme per la elezione del Senato della Repubblica) all'art.27 **rinvia al D.P.R. 361/57** sull'elezione della Camera dei deputati per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto e tutto quanto non disciplina direttamente.

Riguardo alle violazioni in ordine alle suddette normative si specifica che:

- le violazioni del D.P.R. 30/03/1957 n.361 recante norme riguardanti l'elezione della Camera dei deputati si applicano anche per l'elezione del Senato della Repubblica e in caso di referendum.

- le violazioni del D.P.R. 16/05/1960 n.570 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle norme per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali si applicano anche alla elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province.

5.1 Costituzione dei seggi, votazioni e chiusura delle operazioni di voto.

Sia nel D.P.R. 361/57 sia nel D.P.R. 570/60 sono dettate norme per:

- l'istituzione dei seggi elettorali a partire dalla consegna ad ogni presidente di Ufficio elettorale di sezione del materiale necessario alle votazioni (lista elettori, bollo della sezione, manifesti candidati, elenchi scrutatori e rappresentanti di lista, schede, urne, matite copiative, etc.);

- la costituzione dell'Ufficio elettorale da parte del suo presidente alle ore 16,00 del giorno antecedente le elezioni;

- la sistemazione della sala delle elezioni (assetto delle cabine, delle porte e delle finestre);

- l'apertura della votazione da parte del presidente alle ore 08,00 antimeridiane della domenica fissata; compiute le ultime operazioni, egli infatti aperta la votazione per tutti coloro che sono iscritti nelle liste elettorali della sezione, salvo eccezioni e salvo chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione;

- le modalità di voto per i degenti di ospedali e case di cura (sotto i 200 letti i voti sono raccolti dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, sopra i 200 letti sono istituite apposite sezioni elettorali);

- operazioni di voto fino alle ore 22.00 (ovvero altro orario fissato dall'apposito Decreto Ministeriale), ora in cui sono ammessi a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio;

- rinvio della votazione alle ore 7 del giorno successivo da parte del presidente che compie le operazioni di chiusura del seggio (controllo finestre e accessi, affidamento alla Forza pubblica della custodia esterna della sala);

- ricostituzione del seggio alle ore 7 del giorno successivo da parte del presidente che, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione;

- termine definitivo della votazione alle ore 15 del lunedì, ora in cui sono ammessi a votare gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio.

5.2 Ruolo della Forza Pubblica

Le normative sopra citate identificano come primo incaricato della polizia dell'adunanza elettorale il **presidente della sezione**, che può disporre della Forza pubblica e delle Forze Armate per fare espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorale o commettono reato.

La Forza pubblica non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni; però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza pubblica.

Il presidente può, in via eccezionale di sua iniziativa, oppure deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti. **È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.**

Le forze di polizia ordinarie e sussidiarie sono chiamate ad assolvere il compito di tutelare la libertà di voto, di prevenire e, all'occorrenza, di reprimere qualsiasi azione illegale, assicurando, con la loro presenza, un clima di assoluta tranquillità nel rispetto delle leggi; pertanto di qualsiasi incidente ai seggi il personale in servizio ha l'obbligo di informare il capoposto.

La vigilanza all'interno del seggio deve svolgersi nelle immediate adiacenze degli ingressi degli uffici di sezione, pronti ad aderire a tutte le richieste del presidente di seggio.

Gli addetti alla vigilanza dei seggi, dal momento dell'inizio del loro servizio, non potranno lasciare il posto fino a quando, ultimate le operazioni e provveduto alla eventuale scorta dei plichi, il presidente non li abbia messi in libertà.

La vigilanza alla sezione dovrà essere ininterrotta; il personale di servizio dovrà assicurarsi che, durante la chiusura dei seggi, le finestre e le porte siano ermeticamente chiuse e sigillate a cura degli incaricati dei singoli seggi. In caso di elezioni politiche il personale militare o appartenente alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta. In caso di elezioni amministrative possono esercitare il voto, previa esibizione del certificato elettorale di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

5.3 Regolamentazione operazioni di voto

Le norme esaminate disciplinano il regolare svolgimento delle operazioni di voto, stabilendo che:

- gli elettori, per esercitare il diritto di voto, devono essere identificati correttamente; a tale scopo devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia; in alternativa sono elencati i documenti e le modalità di identificazione accettati.
- i soggetti diversamente abili (i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analogo gravità) esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito. A questo proposito i presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
- nessun cittadino può entrare armato nella sezione; è consentito l'uso del bastone soltanto ai mutilati e invalidi. In caso di violazione il trasgressore è posto immediatamente in arresto e l'arma è sequestrata penalmente ai fini della confisca.
- è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale diretta o indiretta entro un raggio di 200 metri dal seggio (art. 9 della L. 4.4.1956 n. 212).

5.3.1 Divieto di introduzione in cabina di telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Con D.L. 1.4.2008 n. 49 è stato stabilito il divieto di introdurre nelle cabine elettorali, durante le consultazioni elettorali o referendarie, telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Il D.L. è stato poi convertito in L. 30.5.2008 n. 96 senza modifiche.

Il presidente di seggio, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, deve invitare l'elettore a depositare le apparecchiature suddette di cui al momento fosse in possesso.

Le apparecchiature depositate sono prese in consegna dal presidente del seggio e sono restituite dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e relativa restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.

Ex articolo 1 comma 4 D.L.49/2008 chiunque contravviene al divieto di introdurre in cabina tali apparecchiature è punito con sanzione penale specifica che prevede denuncia a piede libero.

Solo qualora si abbia fondato sospetto che la persona detenga un apparecchio in grado di riprodurre immagini e non lo abbia consegnato all'invito del presidente del seggio, ai fini dell'accertamento del presente reato, gli ufficiali di

p.g. (in caso di necessità e urgenza anche gli agenti ai sensi art. 113 Disp. Attuazione C.P.P.) potranno procedere anche d'iniziativa ai sensi dell'art. 352 C.P.P. (perquisizione in caso di flagranza). Ciò potrà avvenire nei locali della sezione elettorale su chiamata del presidente o immediatamente fuori dalla sezione, di iniziativa del personale di p.g.

Arezzo, 14 maggio 2015

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

- R.D. 19/10/1930 n.1398: Codice Penale
- L.04/04/1956 n.212 Norme per la disciplina della propaganda elettorale
- L.10/12/1993 n.515 disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
- L.08/02/1948 n.47: Disposizioni sulla stampa
- L.24/04/1975 n.130: Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche regionali, provinciali e comunali
- R.D. 06/05/1940 n.635 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza
- D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e succ. modifiche e integrazioni - Codice della Strada
- D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada
- L.22/02/2000 N.28 recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
- D.P.R. 30-3-1957 n.361 Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
- D.P.R. 16/05/1960 n.570 Testo Unico per la composizione e elezione organi delle Amministrazioni Comunali
- D.Lgs.20/12/1993 n.533 recante norme per la elezione del Senato della Repubblica
- L.25/05/1970 n.32 recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo
- L.17/02/1968 n.108 recante norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale
- L.25/03/1993 n.81 recante norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale
- L. 18/04/75 n. 110 Disciplina delle armi, munizione ed esplosivi
- D.P.R. 07/04/2000 n.121 Disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
- circolare ministeriale del Ministero dell'interno n. 1943/V del 03/04/1980
- circolare della Prefettura di Firenze n. 56 del 21/05/97
- L.25/05/1970 n.352 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.
- Regolamento comunale per lo svolgimento del referendum consultivo e delle consultazioni popolari - Del.C.C. n.10/19 del 21/10/99 e successive modifiche e integrazioni.
- D.Lgs. 18/08/2000 n.267 Testo Unico degli Enti Locali
- D.L. 01/04/2008 n.49 convertito in L.30/05/2008 n.96 Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.